

**COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO**  
**Provincia di Vicenza**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA**  
**MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2005

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 23.06.2006

# INDICE

<b>REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I .....</b>	<b>5</b>
<b>NORME GENERALI .....</b>	<b>5</b>
ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
ART. 2: COMPETENZE .....	5
ART. 3: RESPONSABILITA' DEL COMUNE .....	6
ART. 4: SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO .....	6
ART. 5: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO .....	6
ART. 6: FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.....	7
<b>TITOLO II.....</b>	<b>7</b>
<b>OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E TRASPORTI FUNEBRI.....</b>	<b>7</b>
ART. 7: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME E OBITORIO.....	7
ART. 8: SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI .....	8
ART. 9: FUNERALI E SOSTE PER ESEQUIE.....	8
ART. 10: TRASPORTO DI SALME PRIMA DEL FUNERALE.....	8
<b>TITOLO III.....</b>	<b>9</b>
<b>CIMITERIALI.....</b>	<b>9</b>
ART. 11: ELENCO DEI CIMITERI.....	9
ART. 12: COMPETENZE IN MATERIA DI OPERAZIONI CIMITERIALI. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE.....	9
ART. 13: DIRITTO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI.....	10
ART. 14: ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO .....	11
ART. 15: DIVIETO DI INGRESSO NEI CIMITERI.....	11
ART. 16: COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	12
ART. 17: CELEBRAZIONE DI RITI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	12
ART. 18: PIANI REGOLATORI CIMITERIALI .....	13
ART. 19: REPARTI SPECIALI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	14
ART. 20: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE.....	14
ART. 21: CINERARIO COMUNE E URNE CINERARIE .....	14
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>15</b>
<b>INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....</b>	<b>15</b>

ART. 22: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	15
ART. 23: TEMPI DELLE SEPOLTURE.....	15
ART. 24: TUMULAZIONI PROVVISORIE.....	15
ART. 25: INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEI DEFUNTI SULLE SEPOLTURE .....	16
ART. 26: INTRODUZIONE DI CASSETTE OSSARIO O URNE CINERARIE IN SEPOLTURE DESTINATE AI FERETRI .....	17
ART. 27: ONERI .....	17

**TITOLO V.....18**

**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI..... 18**

ART. 28: DEFINIZIONI, CONDIZIONI E DIVIETI .....	18
ART. 29: ESUMAZIONI ORDINARIE .....	19
ART. 30: ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	19
ART. 31: ESTUMULAZIONI ORDINARIE .....	20
ART. 32: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE .....	20
ART. 33: OGGETTI RINVENUTI IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI.....	21
ART. 34: VERBALE DELLE OPERAZIONI.....	21
ART. 35: SMALTIMENTO DEI MATERIALI RISULTANTI DALLE ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI.....	21
ART. 36: ONERI .....	22
ART. 37: CREMAZIONE.....	22

**TITOLO VI.....23**

**CONCESSIONI..... 23**

ART. 38: SEPOLTURE PRIVATE .....	23
ART. 39: DECORRENZA E DURATA DELLE CONCESSIONI .....	24
ART. 40: MODALITA' DELLA CONCESSIONE .....	25
ART. 41: PRENOTAZIONI E RINNOVI DELLE CONCESSIONI .....	25
ART. 42: USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.....	25
ART. 43: MANUTENZIONE.....	26
ART. 44: COSTRUZIONE DELLE TOMBE - TERMINI.....	27
ART. 45: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE OPPURE PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE EDIFICATE, A CURA DEI PRIVATI, E DESTINATE ALLE SEPOLTURE COLLETTIVE .....	27
ART. 46: CONDIZIONI PER LE RINUNCE .....	28
ART. 47: DECADENZA DELLE CONCESSIONI .....	28
ART. 48: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA .....	29
ART. 49: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	29

<b>TITOLO VII.....</b>	<b>29</b>
<b>LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....</b>	<b>29</b>
ART. 50: AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	30
ART. 51: ESECUZIONE DEI LAVORI. DITTE ABILITATE .....	30
ART. 52: COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE .....	30
ART. 53: ISCRIZIONE ED ELEMENTI ORNAMENTALI SULLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE.....	31
ART. 54: COLLOCAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI SULLE FOSSE .....	31
ART. 55: NORME COMUNI AI DUE PRECEDENTI ARTICOLI .....	32
ART. 56: OBBLIGHI DEI FAMILIARI O DEI CONCESSIONARI .....	32
ART. 57: PROVVEDIMENTI IN CASO DI INCURIA .....	32
ART. 58: RESPONSABILITA'.....	33
ART. 59: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI - RECINZIONE AREE.....	33
ART. 60: ORARIO DI LAVORO.....	33
 <b>TITOLO VIII.....</b>	 <b>33</b>
<b>IMPRESE ONORANZE FUNEBRI.....</b>	<b>33</b>
ART. 61: FUNZIONI.....	34
ART. 62: DIVIETI.....	34
 <b>TITOLO IX.....</b>	 <b>34</b>
<b>REGISTRI E SCHEDARI CIMITERIALI.....</b>	<b>34</b>
ART. 63: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI .....	34
ART. 64: SCHEDARIO DELLE SEPOLTURE.....	35
ART. 65: SCADENZIARIO DELLE SEPOLTURE E DELLE CONCESSIONI.....	35
 <b>TITOLO X.....</b>	 <b>36</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>36</b>
ART. 66: EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	36
ART. 67: RICHIESTE DI SERVIZI CIMITERIALI - TITOLARITA' .....	36
ART. 68: REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONTRASTO CON LE NORME DEL REGOLAMENTO NAZIONALE .....	37
ART. 69: TARIFFE .....	37
ART. 70: SANZIONI.....	38
ART. 71: RINVIO.....	38

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria nell'ambito del territorio comunale, ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni contenute:

- a) nel titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- b) nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, così come modificato dal nuovo regolamento dello stato civile con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- c) nell'art. 116 del D.Lgs. 28 luglio n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- d) nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- e) nella circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della sanità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993.

### ART. 2: COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale, sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale del governo e autorità sanitaria locale.

2. Fermo restando quanto il regolamento nazionale demanda espressamente alle competenza dell' U.L.S.S. (Unità Locale Socio- Sanitaria), i compiti in materia sono affidati ai seguenti uffici o servizi:

a) **L'ufficio di stato civile** provvede agli adempimenti espressamente previsti dal relativo ordinamento, approvato con R.D. 9 luglio 1939 n.1238, dal nuovo regolamento approvato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e ad eventuali segnalazioni dell'autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato;

b) **L' ufficio funerario**, funzionalmente assegnato ai servizi demografici, provvede alla tenuta dei registri delle sepolture dei defunti e all'istruzione di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi cimiteriali, ai trasporti delle salme e dei resti mortali, ossa o ceneri oltre alla predisposizione dei contratti relativi alle concessioni cimiteriali;

c) **L'ufficio tecnico** redige la pianta dei cimiteri, i piani regolatori cimiteriali e i progetti dei lavori da eseguirsi a cura del comune;

- dà esecuzione alle varie operazioni cimiteriali di competenza comunale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc.);

- esamina i progetti di costruzione o di ristrutturazione delle tombe private e li sottopone al parere della commissione edilizia e dell'U.L.S.S. e alla successiva approvazione del sindaco, a norma dell'art. 94 del regolamento nazionale;

- provvede al collaudo di tutte le opere murarie eseguite nei cimiteri;

d) **Il comando di polizia municipale** vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamenti su segnalazione di privati o di altri uffici comunali e provvede all'irrogazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa.

### **ART. 3: RESPONSABILITA' DEL COMUNE**

1. Il Comune adotta ogni provvedimento idoneo ad evitare che all'interno dei cimiteri si verifichino situazioni di pericolo per le persone e furti o danni a cose.
2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali ad esempio, le scale mobili per accedere a loculi o cellette.

### **ART. 4: SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse generale esplicitamente classificati gratuiti dalle vigenti disposizioni o dal presente regolamento.
2. In particolare, tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) l'autorizzazione al seppellimento;
  - d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
3. Per la sepoltura delle salme appartenenti a famiglie bisognose, che tali risultino da apposita attestazione del servizio sociale comunale, il trasporto della salma ed il cofano mortuario sono garantiti gratuitamente dal comune.
4. Il cofano mortuario fornibile dal comune è esclusivamente quello economicamente più conveniente reperibile in commercio.
5. Ogni altro servizio è sottoposto al pagamento delle tariffe stabilite dalla giunta comunale secondo i criteri di cui all' articolo 69.

### **ART. 5: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso l'anagrafe comunale è tenuto il registro previsto dall'art. 52 del regolamento nazionale.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico, presso l'ufficio anagrafe del comune:
  - a) la copia del presente regolamento;
  - b) la copia della planimetria dei cimiteri;
  - c) l'elenco delle fosse, dei loculi e in genere delle sepolture in scadenza nell'anno in corso e nell'anno successivo;
  - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza o di estinzione della concessione;
  - e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **ART. 6: FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI**

1. Sulle modalità del trasporto funebre e la forma di sepoltura hanno la prevalenza le volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge.
2. In assenza di disposizioni del defunto, la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine suesposto troverà applicazione anche per il collocamento delle epigrafi, esumazioni, trasferimenti ecc., salvo quanto previsto dall'art. 67. Qualora il coniuge superstite sia passato a nuove nozze, si dovrà avere il consenso dei discendenti maggiorenni del defunto e, in mancanza, degli ascendenti o, mancando anche questi, dei fratelli dello stesso defunto.
4. E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'autorità giudiziaria.

## **TITOLO II**

### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ART. 7: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME E OBITORIO**

1. Salvo il disposto dell' art. 12, comma 1°, lettera a), del regolamento nazionale, le salme delle persone morte in abitazioni private sono tenute in osservazione nelle abitazioni stesse.
2. Per le persone decedute all'ospedale il deposito di osservazione è allestito nelle celle mortuarie dell' ospedale stesso.
3. Il Comune provvede, anche per le salme indicate nell'art. 12 comma 1 del regolamento nazionale, al deposito di osservazione e all'obitorio in appositi locali nell'ambito del cimitero o in altri luoghi idonei espressamente autorizzati.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, è assicurata rispettivamente:
  - dai familiari del defunto o da chi ha in uso l'abitazione;
  - dal personale espressamente autorizzato.La sorveglianza e il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita possono essere esercitati anche con l'ausilio di idonea strumentazione.
5. Il trasporto delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero di salme di persona morta per cause accidentali o, infine, dall'autorità giudiziaria.  
Se il trasporto avviene prima che sia trascorso il periodo di osservazione, occorre assicurare le condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, a norma dell' art. 17 del regolamento nazionale.

## **ART. 8: SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI**

1. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale viene eseguito in regime di libera concorrenza da ditte idonee.
2. In applicazione dell' art. 22 del regolamento nazionale, il sindaco disciplina con propria ordinanza l'orario per i trasporti funebri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme.
3. A norma dell'art. 16, secondo comma, dello stesso regolamento, la vigilanza e il controllo generale sui trasporti funebri sono attribuiti all' U.L.S.S., che li esercita secondo le direttive contenute nella circolare 24 giugno 1993 n°24 del Ministero della Sanità e del presente regolamento.
4. Ai sensi della predetta circolare, il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà verificare, per i trasporti provenienti da altri comuni, l'integrità del sigillo posto sul feretro e la regolarità della documentazione, segnalando eventuali infrazioni all'ufficio anagrafe comunale, per gli adempimenti del caso.
5. Nel caso in cui il servizio dei trasporti funebri sia consentito in regime di libera concorrenza, il comune assicura il trasporto gratuito, nei casi previsti, tramite l'affidamento del servizio ad idonea ditta, nei modi di legge.

## **ART. 9: FUNERALI E SOSTE PER ESEQUIE**

1. Nell' ambito del comune il funerale comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, locale di osservazione o obitorio, l'eventuale trasporto al luogo previsto per le onoranze civili o religiose, la sosta strettamente necessaria per tali onoranze e il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta e autorizzata per la sepoltura.
2. La sosta per onoranze è consentita, a richiesta, anche per i trasporti da e per altri comuni e in generale per tutte le salme che hanno diritto alla sepoltura in uno dei cimiteri comunali a norma dell'art.13 del presente regolamento, a prescindere dal luogo della morte e da quello di seppellimento.

## **ART. 10: TRASPORTO DI SALME PRIMA DEL FUNERALE**

1. Salvo il caso di trasporto delle salme nel locale di osservazione o nell'obitorio, il sindaco può autorizzare, in caso di morte avvenuta in luogo di cura o comunque fuori della abitazione del defunto, il trasporto e la sosta della salma nell'abitazione stessa fino al momento del funerale, ove non ostino motivi di natura igienico-sanitaria o una diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto deve avvenire in forma privata e senza corteo, utilizzando l'apposito carro regolamentare, destinato al trasporto di cadaveri su strada.

3. In applicazione dell'art. 17 del regolamento nazionale, qualora il trasporto venga eseguito durante il periodo di osservazione, sono vietate la chiusura del feretro e ogni altra operazione che possa ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **TITOLO III**

### **CIMITERIALI**

#### **ART. 11: ELENCO DEI CIMITERI**

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il comune provvede al seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di San Vito di Leguzzano - capoluogo;
- b) Cimitero di Leguzzano.

2. La sepoltura fuori dai cimiteri è consentita secondo quanto stabilito dal capo XXI del regolamento nazionale.

#### **ART. 12: COMPETENZE IN MATERIA DI OPERAZIONI CIMITERIALI. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE.**

1. Tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, resti mortali, ossa, ceneri, nati morti, prodotti abortivi o del concepimento e resti anatomici, sono riservati al personale dell'impresa che ha in appalto il servizio cimiteriale.

2. Il personale dell'ufficio cimiteriale è tenuto a:

- a) tenere i registri previsti dall'art. 52 del regolamento nazionale, confrontandoli periodicamente con il primo esemplare tenuto dal personale addetto al servizio cimiteriale;

3. Il personale incaricato alla gestione del cimitero deve:

- a) tenere i registri previsti dall'art. 52 del regolamento nazionale, parificandoli periodicamente con il secondo esemplare tenuto dall'ufficio cimiteriale;
- b) eseguire le verifiche di cui al quarto comma dell'art. 8;
- c) vestire in modo compatibile con il rispetto dovuto al luogo e mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico, fornendo le informazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) durante i funerali e in occasione di cerimonie all'interno dei cimiteri dovrà essere indossata un'apposita divisa;
- e) tenere in stato di decoro il cimitero, mantenendo costantemente puliti i viali e coltivando le piante e i fiori collocati a cura del comune all'interno del cimitero;

- f) mantenere in ordine e privi di erbe infestanti i cumuli sovrastanti le sepolture del campo comune e tenerli nella debita forma per favorire lo scolo delle acque piovane, fino all'eventuale erezione del monumento sepolcrale da parte dei familiari;
- g) assistere gli incaricati di eventuali autopsie da effettuarsi nel cimitero eseguendo le necessarie operazioni di pulizia, disinfezione, ecc.;
- h) osservare e far osservare ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento, segnalando eventuali violazioni all'ufficio Anagrafe comunale.

**2. Il personale può di sua iniziativa:**

- a) potare o ridurre le piante e gli arbusti, anche se coltivati da privati, qualora dovessero eccedere le dimensioni prescritte dall'art. 54, 4° comma, o causare comunque intralcio o altro inconveniente per il necessario decoro del cimitero;
- b) rimuovere i fiori appassiti, anche se collocati su sepolture private, e ogni altro oggetto abbandonato o lasciato indebitamente nel cimitero dai privati e che possa essere in contrasto con il decoro del cimitero (scope, secchi, barattoli, stracci, ecc.).

**3. Al personale è vietato:**

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) indicare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti o di altri previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento costituisce motivo valido per la recessione dal contratto di appalto.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta.

## **ART. 13: DIRITTO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 50 del regolamento nazionale, possono a richiesta essere sepolti nei cimiteri comunali, ad eccezione delle tombe private:

- a) le salme delle persone che hanno avuto la residenza nel comune per almeno 5 (cinque) anni e che siano emigrate in altro comune da non più di 10 (dieci) anni.  
Si prescinde dall' epoca di emigrazione, se questa è stata determinata dalla necessità di ricovero in casa di riposo per anziani, in casa privata o altro luogo di cura, quando la stessa persona ha avuto come ultima residenza il Comune di San Vito di Leguzzano.  
Identico diritto è riconosciuto ai cittadini iscritti o già iscritti, alle stesse condizioni, nell' A.I.R.E. del Comune (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);

b) le salme delle persone il cui coniuge, non legalmente separato, oppure un parente entro il primo grado in linea retta (genitori, figli) siano già sepolti in un cimitero comunale;

c) la salma del coniuge, non legalmente separato, di persona residente nel Comune di San Vito di Leguzzano;

d) le salme di Sacerdoti e religiosi che hanno espletato il loro mandato apostolico fuori del Comune ma che sono nati o che hanno avuto per almeno 10 (dieci) anni la residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano;

2. Le norme del comma precedente si applicano anche alla deposizione nelle cellette ossario o nicchie cinerarie di resti mortali: cassetina con le ossa recuperate o urna cineraria.

3. I diritti di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche ai residenti all'estero, emigrati dal comune e che, pur non essendo ancora iscritti nell' A.I.R.E. comunale, abbiano diritto a tale iscrizione.

4. Il Sindaco può comunque disporre la sepoltura nei cimiteri comunali delle salme di persone illustri o particolarmente benemerite nei confronti del comune.

#### **ART. 14: ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO**

1. A norma dell' art. 50 della legge n. 267/2000, l'orario di apertura dei cimiteri al pubblico è stabilito dal Sindaco dovrà essere di almeno otto ore giornaliere, compresa la domenica.

2. Il Sindaco può autorizzare le visite ai cimiteri fuori orario solo per gravi e comprovati motivi.

3. In occasione di esumazioni, estumulazioni o di altri lavori di particolare delicatezza, il cimitero sarà chiuso al pubblico, tranne per i parenti dei defunti oggetto dell'intervento.

La chiusura deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante avviso da affiggere all'entrata del cimitero almeno 10 giorni prima in caso di chiusura per l'intera giornata e almeno 3 giorni prima in caso di chiusura limitata ad una parte della giornata.

4. Per altre esigenze di carattere eccezionale, il Sindaco può disporre la chiusura del cimitero per tutto il periodo necessario anche senza preavviso.

#### **ART. 15: DIVIETO DI INGRESSO NEI CIMITERI**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;

b) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali. In questi casi il divieto è esteso anche nelle immediate vicinanze del cimitero;

**d)** a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna del cimitero, ravvisi l'opportunità del divieto.

## **ART. 16: COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

**1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a)** fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b)** introdurre armi, cani o altri animali;
- c)** toccare o rimuovere dalle tombe altrui: fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d)** gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e)** depositare vasi, portafiori, annaffiatoi e oggetti simili sugli spazi di pubblico passaggio, compresi corridoi e porticati;
- f)** asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g)** sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
- h)** disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;
- i)** scrivere sulle lapidi o sui muri;
- l)** fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di funerale o di tomba di estranei, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;
- m)** eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari o dei parenti dei defunti;
- n)** commerciare oggetti ornamentali o di decorazione delle tombe;
- o)** accedere con mezzi motorizzati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco, salvo quanto previsto dall'art. 52 per i privati e le imprese autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri;
- p)** disturbare in qualsiasi forma l'attività del personale comunale e il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.

**2.** In caso di autorizzazione di accesso con mezzi motorizzati o con altri veicoli, questi dovranno procedere a passo d'uomo o comunque ad una velocità tale da non costituire in alcun modo pericolo per le persone presenti.

**3.** I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

**4.** I contravventori saranno diffidati dagli addetti ai servizi cimiteriali ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal cimitero e, se dal caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

## **ART. 17: CELEBRAZIONE DI RITI ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

**1.** All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Tranne nel caso di funerale, la celebrazione di riti civili o religiosi per un singolo defunto può essere autorizzata dal Sindaco solo per il tributo di eccezionali onoranze alle salme di persone particolarmente benemerite.

3. Il Sindaco può autorizzare anche la celebrazione di riti civili o religiosi per determinate categorie di defunti (caduti in guerra, membri di confraternite, ecc.)

## **ART. 18: PIANI REGOLATORI CIMITERIALI**

1. Il consiglio comunale adotta appositi piani regolatori per i cimiteri comunali.

2. I piani regolatori devono essere elaborati dall'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio cimiteriale, tenendo presente ogni elemento utile per far fronte alle necessità.

3. In particolare, nell'elaborazione dei piani si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura recettiva esistente, avuto riguardo alle dotazioni attuali di posti-salma per le sepolture da inumare a terra, tumulare in loculi o tombe di famiglia e di resti in cellette ossario;

c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno creare a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in conseguenza di possibili modifiche della durata delle concessioni.

d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

4. I piani regolatori dovranno individuare nei singoli cimiteri spazi o zone edificate da destinare a:

a) campi di inumazione comune, con una specifica area da riservare alle salme di bambini di età inferiore ai 10 anni;

b) ossario comune;

c) cinerario comune;

d) aree e manufatti indicati nell'art. 19, commi 1 e 2.

5. Tutti i cimiteri dovranno essere dotati di servizi igienici a norma dell'art. 60 del regolamento nazionale.

6. Nei limiti di disponibilità di spazio, potranno inoltre essere individuate le seguenti aree o zone edificate, da assegnare in concessione:

a) campi di inumazione per sepolture individuali;

b) manufatti per sepolture individuali a sistema di tumulazione (loculi);

c) aree o manufatti per sepolture collettive per famiglie o altre collettività;

d) cellette ossario.

e) nicchie cinerarie individuali;

7. La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del regolamento nazionale.

8. I piani regolatori cimiteriali stabiliscono le dimensioni, le tipologie e le altre caratteristiche tecniche delle sepolture a sistema di tumulazione, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 20.

9. Dopo dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza di utilizzo delle varie forme di sepoltura e quindi nelle esigenze dei servizi e aree specifiche.

#### **ART. 19: REPARTI SPECIALI ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

1. Nei piani regolatori cimiteriali dovranno essere previste le seguenti aree speciali:

- a) aree destinate alla sepoltura in perpetuo o per il periodo stabilito dal Sindaco, mediante inumazione o tumulazione, di persone illustri o particolarmente benemerite;
- b) area riservata alle inumazioni delle salme estumulate, a norma dell'art. 86, comma 3, del regolamento nazionale;
- c) area o manufatto destinato ad accogliere in perpetuo le salme dei caduti in guerra.

2. Possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone appartenenti a specifiche categorie, associazioni o confessioni religiose diverse.

#### **ART. 20: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE**

1. Nella costruzione delle sepolture destinate alla tumulazione di feretri, devono essere scrupolosamente osservati i criteri costruttivi dettati dall'art. 76 del regolamento nazionale.

2. A norma di quanto previsto dal punto 13.1 della circolare 24 giugno 1993, n. 24, del Ministero della Sanità, le misure minime di ingombro libero interno dei manufatti destinati alla tumulazione di ogni singolo feretro, cassetta ossario o urna cineraria, sono le seguenti:

- a) m. 2.25 di lunghezza, m. 0.75 di larghezza, m. 0.70 di altezza per i singoli loculi destinati a feretri. A dette misure va aggiunto nel lato di apertura frontale o laterale, lo spessore della parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 76;
- b) m. 0.70 di lunghezza e m. 0.30 di larghezza e di altezza per le cellette ossario;
- c) m. 0.30 di lunghezza e di larghezza e m. 0.50 di altezza per le nicchie cinerarie.

#### **ART. 21: CINERARIO COMUNE E URNE CINERARIE**

1. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni ed essere costruito secondo criteri architettonici ed ornamentali consoni alla peculiare forma di sepoltura.
2. Le urne cinerarie dovranno avere misure massime tali da consentire un'agevole introduzione delle stesse nelle nicchie cinerarie di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo precedente.
3. In attesa della costruzione del cinerario comune, all'interno dei cimiteri, le ceneri dei defunti di cui venga richiesta la dispersione, devono essere provvisoriamente collocate in apposito loculo o celletta ossario con onere a completo carico del comune.
4. Finchè non verranno costruite le nicchie cinerarie, in caso di tumulazione individuale delle ceneri, saranno utilizzate le cellette ossario, fermi restando il canone e la durata stabilita per la concessione delle nicchie cinerarie.

## **TITOLO IV**

### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **ART. 22: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme previste rispettivamente dai capi XIV e XV del Regolamento nazionale, nonché quelle integrative del presente regolamento.
2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le inumazioni della durata prevista per il normale periodo di rotazione di cui all'art. 82 del regolamento nazionale.
  - b) sono private le inumazioni, di durata superiore a quella di cui alla lettera a), effettuate in area data in concessione.
3. Le tumulazioni consistono nella sepoltura in loculo, tumulo, nicchia, cappella o cripta in pietra o marmo od opera muraria che escludono il diretto contatto del feretro, cassetta o urna, con la nuda terra.
4. Tutte le sepolture a sistema di tumulazione sono date in concessione.

#### **ART. 23: TEMPI DELLE SEPOLTURE**

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente l'arrivo dei feretri nel cimitero.

#### **ART. 24: TUMULAZIONI PROVVISORIE**

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo di proprietà comunale, previo pagamento del canone stabilito, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.
2. La tumulazione provvisoria è consentita su richiesta:
  - a) di coloro che hanno già ottenuto un'area per la costruzione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) di coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione di tomba privata;
  - c) di coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, purchè il relativo progetto sia già stato approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori. L'eventuale concessione di una proroga avrà durata non superiore a 6 (sei) mesi.
4. Il canone di utilizzo viene calcolato in semestre, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione, fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come semestre intero.
5. Scaduto il termine della tumulazione provvisoria in loculo, senza che i familiari del defunto abbiano provveduto in tempo utile all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il Sindaco dispone la conferma della tumulazione della salma nel loculo stesso, la stipula del contratto con versamento degli oneri contrattuali ed il conseguente divieto di estumulare la salma prima della scadenza della concessione.
6. Con modalità analoghe, il deposito provvisorio è concesso anche per le cassette ossario e le urne cinerarie.
7. Il Sindaco può disporre il deposito provvisorio, gratuito o oneroso, anche in casi diversi da quelli indicati nel secondo comma, quanto ricorrono speciali circostanze o esigenze.

#### **ART. 25: INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEI DEFUNTI SULLE SEPOLTURE**

1. Sulle lapidi di chiusura delle sepolture a sistema di tumulazione (loculi, tombe di famiglia, cellette ossario, nicchie cinerarie) e sulle fosse a sistema di inumazione, dovranno essere indicate, a cura del concessionario o dei familiari, le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) e potrà essere applicata una fotografia.
2. In tutte le sepolture dovranno essere indicate le esatte generalità anagrafiche del defunto, eventualmente seguite dal soprannome con cui il defunto era normalmente conosciuto. Saranno indicati solamente il cognome, nome e date relative al defunto ivi inumato o tumulato, oltre alla foto, escluso ogni altro nominativo, foto o date a ricordo di altri congiunti inumati o tumulati altrove.
3. Gli oggetti ornamentali e la tipologia dei caratteri da apporre sui loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie, dovranno rispettare il modello ed i caratteri già in uso e comunque su indicazione dell'ufficio tecnico comunale.

4. Sulle tombe di famiglia o collettività dovrà essere indicato anche il cognome della famiglia o la denominazione dell'ente concessionario.

5. In applicazione dell'art. 70 del regolamento nazionale, il Comune provvederà ad applicare sul cippo di ciascuna fossa di inumazione la targhetta con le generalità del defunto, qualora, trascorso un anno dalla sepoltura, i famigliari non abbiano ancora installato sulla fossa una lapide o cippo o altro monumento funebre riportante le generalità del defunto, secondo le disposizioni dei precedenti commi.

#### **ART. 26: INTRODUZIONE DI CASSETTE OSSARIO O URNE CINERARIE IN SEPOLTURE DESTINATE AI FERETRI**

1. Come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24 giugno 1993, è consentita l'introduzione di cassette ossario e urne cinerarie nelle sepolture private individuali a sistema di tumulazione (loculi), quando sia richiesto per riunire resti o ossa alle salme di congiunti ivi tumulati, fino all'esaurimento della capienza.

2. L'introduzione dei suddetti resti mortali nel loculo, con capienza sufficiente e già occupato dal feretro, è consentita quando la concessione del loculo abbia almeno la durata residuale di anni 20 (venti).

3. L'introduzione dei suddetti resti mortali è consentita solamente qualora nella sepoltura sia già presente un feretro.

2. L'introduzione delle predette cassette o urne deve essere autorizzata dall'ufficio cimiteriale ed è soggetta al pagamento della relativa tariffa.

4. Allo scadere della concessione delle sepolture, le ossa o le ceneri potranno essere collocate, a richiesta, oltre che in altra sepoltura di cui i famigliari abbiano la disponibilità, anche in celletta ossario o nicchia cineraria, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento del limite di 70 (settanta) anni dalla morte. Dopodiché i resti mortali saranno depositi in ossario o cinerario comune.

#### **ART. 27: O N E R I**

1. Le operazioni relative alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune, sono assicurate gratuitamente dal Comune.

2. E' parimenti a carico del Comune ogni altra operazione disposta d'ufficio o dall'autorità giudiziaria.

3. Tutte le altre operazioni di sepoltura sono assoggettate al pagamento dei diritti stabiliti dalla giunta.

## TITOLO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 28: DEFINIZIONI, CONDIZIONI E DIVIETI

1. Le **esumazioni** si distinguono in:

- a) esumazioni ordinarie (in terreno comune) quando vengono eseguite a conclusione del normale periodo di rotazione previsto dall'art. 82 del regolamento nazionale (dieci anni);
- b) esumazioni straordinarie quando vengono eseguite prima del normale periodo di rotazione o della scadenza della concessione.

2. Le **estumulazioni** si considerano:

- a) ordinarie quando vengono eseguite d'ufficio, su determinazione del Sindaco, alla scadenza della concessione;
- b) straordinarie se vengono richieste dai privati, prima della scadenza della concessione o anche dopo tale scadenza ma prima del previsto programma di estumulazione disposto dal Sindaco.

Sono straordinarie inoltre quando vengono ordinate dall'autorità giudiziaria o disposte dal sindaco prima della scadenza per motivi non dipendenti dalla volontà dei familiari.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni straordinarie da loculi individuali, richieste dai privati, sono consentite esclusivamente per la cremazione o per la tumulazione definitiva delle ossa o delle salme in sepoltura privata o per il trasporto in Cimiteri di altri Comuni.

4. L'estumulazione delle salme dalle sepolture private a tumulazione collettiva, è consentita a richiesta dei privati solo:

- a) per l'inumazione nella fossa di mineralizzazione, a norma dell'art. 86 del regolamento nazionale;
- b) per la cremazione;
- c) per il trasferimento in altra tomba privata;
- d) per il trasferimento in cimiteri di altri Comuni.

5. In caso di trasporto della salma in altro Comune, non è consentito il successivo trasferimento in un Cimitero del comune, salvo che si tratti di ossa raccolte in cassetta o di ceneri in urna cineraria, da collocarsi in sepoltura privata, celletta ossario o nicchia cineraria.

6. E' vietata ogni altra operazione diversa da quelle indicate nei commi 3 e 4, come ad esempio:

- a) le esumazioni e le estumulazioni dai loculi individuali per la sepoltura della salma in altra fossa o in altro loculo individuale dei cimiteri comunali;
- b) i trasferimenti di salma dalle tombe di famiglia in loculo individuale o in fossa, salvo il caso di espressa autorizzazione del Sindaco concessa per motivi eccezionali al momento della prima sepoltura della salma.

7. Le esumazioni straordinarie e tutte le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del sanitario incaricato dall'U.L.S.S. o di suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia. La presenza del coordinatore sanitario non è obbligatoria in caso di estumulazione, se il feretro è immediatamente inumato nello stesso cimitero a norma dell'art. 86 del regolamento nazionale.

#### **ART. 29: ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco e si eseguono di norma nei primi mesi dell'anno successivo alla scadenza del periodo di rotazione o di concessione della sepoltura.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni, a cura dell'ufficio cimiteriale, sarà collocato sulle sepolture interessate o anche solo all'ingresso del cimitero, in luogo ben visibile, un apposito avviso con invito ai famigliari a presentare eventuale richiesta di:

- a) raccogliere i resti mortali in apposita cassetta per essere depositi in celletta ossario o tomba di famiglia o trasferiti in altri cimiteri;
- b) cremare i resti mortali e deporre l'urna in nicchia cineraria o tomba privata o trasferirla in altri cimiteri;
- c) l'eventuale volontà ad assistere alle relative operazioni anche per il recupero di oggetti di valore o di ricordo o di altro materiale utilizzato per la sepoltura.

3. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, tranne nel caso di richiesta di altra destinazione presentata dai familiari a norma del precedente comma.

4. I privati possono richiedere l'esumazione ordinaria prima del previsto programma disposto dal sindaco o anche prima della scadenza della concessione della sepoltura privata, previo pagamento di specifico corrispettivo.

5. Qualora, nonostante la richiesta di assistere alle operazioni, i famigliari non si presentassero all'ora stabilita, si darà comunque corso all'esumazione.

Nel caso sia stato richiesto il deposito delle ossa in altra sepoltura o il trasporto in altro Comune, queste saranno raccolte in apposita cassetta e tenute a disposizione per trenta giorni, dopodiché, in assenza di interessamento da parte dei familiari, opportunamente avvertiti, saranno collocate in ossario comune e non sarà dovuto alcun rimborso ai famigliari per i diritti già versati o per le spese eventualmente già sostenute.

#### **ART. 30: ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento nazionale.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione straordinaria è consentita soltanto entro i primi tre anni di sepoltura ed esclusivamente:

- a) per la cremazione della salma;
- b) per il trasferimento della salma in tomba privata collettiva;
- c) per il trasferimento nel cimitero di un altro comune.

3. In caso di trasporto in tomba privata collettiva o in altra sepoltura a sistema di tumulazione o comunque qualora il comune di destinazione disti più di Km. 100, la cassa di legno dovrà essere racchiusa in un cofano metallico o altro idoneo materiale, chiuso a perfetta tenuta, con oneri a totale carico dei richiedenti.

4. Il medico incaricato dall'U.L.S.S., qualora constati che il trascorso periodo di inumazione ha deteriorato la cassa di legno e l'ha resa inadatta al trasporto, può disporre che il feretro estumulato venga racchiuso nel cofano mortuario di cui al comma precedente, oppure, che venga sostituito il feretro di legno.

### **ART. 31: ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Per le estumulazioni ordinarie da eseguirsi per scadenza della concessione, si applicano le norme di cui ai primi due commi dell'art. 32, integrate da quanto previsto dal seguente comma.

2. L'avviso previsto dal 2° comma dell'art. 32, dovrà arrecare l'avvertenza che i feretri estumulati dovranno essere inumati nell'apposita area riservata del cimitero dopo aver praticato un'idonea apertura nella cassa metallica, per favorire il completo processo di mineralizzazione della salma, come previsto dall'art. 86 del regolamento nazionale.

Soltanto qualora si constati la completa mineralizzazione della salma, le ossa potranno essere raccolte in cassette o collocate nell'ossario comune.

3. L'estumulazione sarà eseguita anche in assenza dei famigliari che avessero espresso la volontà di assistere alle operazioni.

In caso di completa mineralizzazione della salma e di richiesta di deposito delle ossa in altra sepoltura o di trasporto in altro Comune, si applica il 5° comma dell'art. 29.

4. Per le estumulazioni ordinarie, la Legge n. 130 del 30.03.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" stabilisce che è ammessa la cremazione di resti mortali, quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa l'acquisizione dell'assenso da parte dei familiari di cui alla legge stessa.

Può quindi essere autorizzata la cremazione delle salme inumate da almeno 10 (dieci) anni e delle salme tumulate da almeno 20 (venti) anni, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

Il procedimento di cremazione dei resti mortali dovrà avvenire in conformità delle disposizioni emanate con circolare n. 10 del 31 luglio 1998 dal Ministero della Sanità e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dopo il procedimento di cremazione di cui al comma 4°, le ceneri potranno essere:

- deposte nel cinerario comune;
- raccolte in urne cinerarie e quindi deposte in nicchie cinerarie, tombe di famiglia o possibile affidamento dell'urna ad un familiare, previa apposita autorizzazione;
- disperse, in conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

### **ART. 32: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi periodo dell'anno, adottando le cautele di cui all'art. 88 del regolamento nazionale.
2. Nel caso vengano richieste l'estumulazione e l'immediata inumazione della salma nello stesso cimitero prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, la salma dovrà essere sepolta nel campo destinato alle normali inumazioni comuni, previa idonea apertura della cassa metallica.

### **ART. 33: OGGETTI RINVENUTI IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI**

1. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali di notevole valore rinvenuti in occasione di esumazione o estumulazioni dovranno essere consegnati ai familiari eventualmente presenti alle operazioni.
2. In assenza di familiari, gli oggetti e i ricordi dovranno essere consegnati al responsabile dell'ufficio funerario che li terrà a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi, trascorsi i quali senza reclamo, entreranno nella piena disponibilità del comune.
3. Fra gli oggetti e i ricordi di cui ai commi precedenti sono comunque escluse le fotografie dei defunti.
4. Ogni altra opera o materiale impiegato sulla sepoltura (croci, lapidi, portafiori, fotografie, ecc.) all'atto dell'esumazione o alla scadenza della concessione, ove non siano prelevati a cura e spese degli aventi diritto, passano di proprietà del Comune che potrà disporre a sua discrezione o trasportarli in discarica o in altro idoneo impianto di smaltimento, se inutilizzabili.
5. Le opere aventi particolare valore storico o artistico, ove non siano richiesti dagli aventi diritto, saranno conservate dal comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

### **ART. 34: VERBALE DELLE OPERAZIONI**

1. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione dovrà essere redatto un apposito verbale con elencati gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti. Il verbale può essere redatto in forma collettiva se si tratta di esumazioni o estumulazioni ordinate d'ufficio; sarà altrimenti riferito alla singola salma in caso di esumazione o estumulazione richiesta dai privati.
2. Detti verbali potranno essere sottoscritti anche dagli eventuali familiari presenti, i quali sono tenuti a farlo in caso di ritiro di oggetti rinvenuti ed a loro consegnati.

### **ART. 35: SMALTIMENTO DEI MATERIALI RISULTANTI DALLE ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI.**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lettera f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Altri eventuali resti lignei o metallici dei feretri ed avanzi di indumenti, sono classificati come rifiuti speciali, e quindi si provvederà al loro smaltimento ai sensi di legge.

## **ART. 36: ONERI**

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, effettuate per rotazione, per scadenza di concessione, ordinate dall'autorità giudiziaria o richieste dai privati, sono soggette al pagamento di oneri e diritti stabiliti dalla giunta comunale.

## **ART. 37: CREMAZIONE**

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso sulla base della volontà del defunto espressa in vita o dai suoi familiari, con le modalità di cui alla legge n. 130 del 30 marzo 2001 e successivi provvedimenti modificativi ed attuativi.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) Il certificato del medico che escluda il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) Il nulla osta dell'autorità giudiziaria in caso di segnalazione di morte improvvisa o sospetta.

3. E' altresì di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune la concessione, ai parenti richiedenti, dell'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di cui alla legge 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di presentazione di una istanza da parte del parente del defunto, individuato in vita dal "de cuius", per l'affidamento delle proprie ceneri.

Alla stessa istanza dovrà essere allegata l'espressa volontà del defunto che potrà essere manifestata nelle seguenti forme:

- a) in forma testamentaria;
- b) in altra forma scritta ma olografa;
- c) dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;  
(unicamente un familiare ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) - comma 1- art. 3 della legge 130/2001)
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e le generalità della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione, entro il termine massimo di venti giorni;

5. Tutti i dati relativi all'affidamento delle ceneri dei defunti verranno riportati su apposita modulistica.

6. L'amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare all'interno del Comune di San Vito di Leguzzano.

7. Allo scadere del diritto alla sepoltura, i resti mortali esumati o estumulati potranno essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto.

8. I resti mortali dovranno essere posti in contenitori di materiale facilmente combustibile recanti i dati identificativi del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte.

9. L'urna cineraria potrà quindi essere deposta in sepoltura privata, nicchia cineraria o affidata ai familiari, previa autorizzazione rilasciata in conformità alla suddetta legge n. 130/2001.

10. La dispersione delle ceneri, in applicazione della Legge 130/2001 e relativi provvedimenti attuativi, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa nelle forme di cui all'art. 3 della citata legge 130/2001.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, deve contenere:

- a) la volontà del defunto;
- b) l'indicazione del luogo della dispersione delle ceneri che dovrà essere tra quelli previsti e consentiti dalla legislazione vigente;
- c) l'indicazione del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri stesse.

11. Qualora il defunto abbia espresso, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, la scelta sarà effettuata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76-77 del codice civile.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le norme di cui alla Legge 130/2001 e successivi provvedimenti integrativi e attuativi.

## **TITOLO VI**

### **CONCESSIONI**

#### **ART. 38: SEPOLTURE PRIVATE**

All'interno dei cimiteri può essere individuata, proporzionalmente, un'area destinata a campi di inumazione a concessione, e quindi per un periodo diverso dal decennio.

1. E' consentita la concessione di aree per sepolture private individuali a sistema di inumazione.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune nei cimiteri o comunque rientranti nella sua proprietà possono riguardare:

- Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie);
- Sepolture per famiglia (loculi doppi o abbinati);
- Sepolture per famiglie o collettività (tombe di famiglia, cappelle gentilizie)

3. Il rilascio di concessione amministrativa di bene demaniale lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, per cui tale concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune secondo le norme del presente regolamento.

4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni della concessione stessa e le norme che regolano il diritto d'uso secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Nell'atto dovranno essere necessariamente indicate la decorrenza e la durata della concessione.

#### **ART. 39: DECORRENZA E DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del regolamento nazionale.

2. Le concessioni decorrono:

- a) dalla data risultante nell'atto di concessione dell'area o della tomba, se trattasi di sepoltura collettiva;
- b) dalla data di effettivo seppellimento della salma in caso di sepoltura individuale.

3. La durata è fissata in:

- a) anni 25 per le fosse individuali (in apposita area su campo di inumazione a concessione)
- b) anni 30 per i loculi individuali;
- c) anni 50 per i loculi doppi (o abbinati);
- d) anni 30 per le cellette ossario;
- e) anni 30 per le nicchie cinerarie;
- f) anni 99 per le tombe di famiglia o collettività.

Le salme o i resti dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di esumazione, ai sensi di legge, fino alla definitiva sistemazione negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti con concessione perpetua.

4. Per le sepolture individuali il periodo massimo di sepoltura, in qualsiasi forma: inumazione, tumulazione in loculo, celletta ossario o nicchia cineraria, compreso il ciclo di recupero resti ecc., non può protrarsi oltre il settantesimo anno dalla morte.

5. Le concessioni, possono decadere o essere revocate:

- a) quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune;

- b) quando il concessionario, dopo un determinato tempo stabilito nella concessione o dalla Giunta comunale, non abbia provveduto alla costruzione della sepoltura o all'esecuzione e adeguamento di opere necessarie alla tumulazione;
- c) quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando la salma sia stata trasferita in altra sede.
- d) quando il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Sarà la Giunta comunale a stabilire se e in che misura determinare proporzionalmente l'eventuale rimborso.

#### **ART. 40: MODALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. L'assegnazione delle aree e dei manufatti per sepolture sia individuali sia per famiglie o collettività avviene secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ART. 41: PRENOTAZIONI E RINNOVI DELLE CONCESSIONI**

1. Non sono ammesse le prenotazioni delle sepolture individuali (fosse, loculi, loculi ossario, nicchie cinerarie).
2. Il rinnovo è consentito esclusivamente per le sepolture collettive (tombe di famiglia o altre collettività).
3. Il rinnovo delle concessioni delle fosse è consentito solamente quando il processo di mineralizzazione della salma non sia ancora giunto a completamento. In tal caso il rinnovo della concessione avrà la durata strettamente necessaria al raggiungimento della completa mineralizzazione, previo pagamento di un canone proporzionalmente adeguato al periodo richiesto.
4. Alla scadenza della concessione in uso della tomba di famiglia, il concessionario e/o parenti ed affini in linea retta o collaterale, avranno diritto di prelazione, verso eventuali altri richiedenti, nel rinnovo della concessione di tomba di famiglia.

#### **ART. 42: USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE – OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Come previsto dall'art. 93 del regolamento nazionale, il diritto d'uso delle sepolture private collettive concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, o alle persone contemplate nell'atto di concessione.

In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini in linea retta o collaterale fino al 6° grado, secondo quanto precisato nei commi seguenti.

3. Per il coniuge e i parenti in linea retta il diritto alla sepoltura è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto della concessione, salvo una sua diversa indicazione da formularsi nello stesso atto di concessione.

4. Per la sepoltura di parenti in linea collaterale e per gli affini, ove non risulti già autorizzata nell'atto di concessione, dovrà essere di volta in volta autorizzata la nuova sepoltura, dal titolare della concessione, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, n. 445.

5. La sepoltura nella tomba privata delle salme di persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, ma conviventi con il concessionario o particolarmente benemerite nei suoi confronti, prevista dall'art. 93 del regolamento nazionale, è consentita a condizione che, la sepoltura sia autorizzata dal concessionario mediante dichiarazione resa ai sensi di legge, di cui al comma precedente, o sia prodotta o acquisita idonea certificazione attestante la convivenza con la persona per la quale è richiesta la sepoltura.

6. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti, salvo casi eccezionali autorizzati dal sindaco, su richiesta motivata del concessionario.

7. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ciascuno di disporre diversamente circa la propria sepoltura, a norma dell'art. 6.

8. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio dei servizi funerari il trasferimento della sua residenza in altro comune.

9. E' consentito al concessionario richiedere l'apertura della tomba o del loculo per l'ispezione e la verifica delle sepolture eseguite e/o dei posti disponibili, previo pagamento di uno specifico diritto stabilito dalla giunta.

10. In caso di esaurimento della capienza del sepolcro, il concessionario può chiedere l'estumulazione dei feretri ivi contenuti e la loro inumazione per il completamento del processo di mineralizzazione delle salme, a norma dell'art. 86 del regolamento nazionale. A conclusione del periodo di unumazione, le ossa risultanti potranno essere collocate nello stesso sepolcro.

11. Dovendosi procedere a lavori di straordinaria manutenzione o ristrutturazione della tomba di famiglia, il concessionario può chiedere l'estumulazione dei feretri, cassette o urne contenute nella tomba e la loro provvisoria tumulazione, a norma dell'art. 24, fatta salva la facoltà di chiedere nell'occasione, l'inumazione dei feretri come previsto nel precedente comma. Dopo la sistemazione della tomba di famiglia, le cassette, le urne e i feretri potranno essere ricollocati nello stesso sepolcro.

## **ART. 43: MANUTENZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private collettive spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di dover prescrivere per motivi di sicurezza, igiene o decoro.

2. Per le sepolture private individuali a sistema di tumulazione (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie) è a carico del concessionario la manutenzione ordinaria. E' invece a carico del comune la manutenzione straordinaria dei manufatti, salvo in caso di danni causati da privati o conseguenti ad incuria reiterata del concessionario nell'effettuazione dell'ordinaria manutenzione.

3. L'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria è assunto direttamente dal comune nel caso di manufatti destinati a sepolture collettive, edificate direttamente dal comune o comunque di proprietà comunale.

La relativa tariffa di concessione dovrà tener conto di tale specifico onere oppure dovrà essere previsto un canone periodico di manutenzione da porre a carico dei concessionari.

4. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi relativi:

- a) alle parti decorative, iscrizioni ecc. costruite o installate dai concessionari;
- b) agli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) all'ordinaria pulizia;
- d) al ripristino di parti che comportino il deterioramento causato dal tempo e dall'usura.

#### **ART. 44: COSTRUZIONE DELLE TOMBE – TERMINI**

1. Le concessioni in uso di aree per l'edificazione di tombe di cui all'art. 40, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 52 e comunque alla esecuzione delle opere entro il termine indicato nella formale assegnazione dell'area, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, il termine per l'esecuzione delle opere, decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

#### **ART. 45: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE OPPURE PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE EDIFICATE, A CURA DEI PRIVATI, E DESTINATE ALLE SEPOLTURE COLLETTIVE.**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, destinate alla costruzione di tombe di famiglia, quando il concessionario non intenda dare inizio alle previste opere necessarie alla tumulazione.

2. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti per tumulazioni collettive a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti, ossa o ceneri.

3. Nel caso di rinuncia alla concessione, al concessionario o agli aventi titolo, spetterà il rimborso di una somma stabilita dalla giunta comunale a norma dell'art. 69.

4. Qualora sull'area sia già stato edificato il sepolcro o ne sia in corso la costruzione a cura dei privati, la rinuncia può essere accettata rispettivamente quando:

- a) il manufatto sia libero o liberabile da salme, resti, ossa o ceneri;
- b) il concessionario non intenda portare a compimento la costruzione intrapresa.

5. Nel caso di cui al comma precedente, al concessionario o agli aventi titolo sarà riconosciuto oltre al rimborso di cui al 3° comma, un equo indennizzo, su valutazione dell'ufficio tecnico comunale per lo stato delle opere eseguite e sentito il responsabile dell'ufficio cimiteriale sui posti salma disponibili.

#### **ART. 46: CONDIZIONI PER LE RINUNCE**

1. La rinuncia di cui agli articoli precedenti può essere accettata solo a condizione che non sia in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

3. Tutte le spese necessarie per il trasferimento di salme, resti, ossa o ceneri, eventualmente presenti nella sepoltura, sono a carico del concessionario o degli aventi titolo.

4. La rinuncia può essere accolta anche se relativa ad una quota parte della concessione. In tal caso il rimborso verrà calcolato tenendo conto del rapporto tra la quota retrocessa e l'intera concessione.

5. In caso di più concessionari di un'unica concessione, è consentito che ognuno dichiari la propria rinuncia a tutta o a parte della quota spettante. La concessione della quota retrocessa, è riservata prioritariamente agli altri contitolari della concessione, previo pagamento della tariffa rapportata al tempo residuo della concessione.

#### **ART. 47: DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune;
- b) quando il concessionario, dopo un determinato tempo stabilito nella concessione o dalla Giunta comunale, non abbia provveduto alla costruzione della sepoltura o all'esecuzione e adeguamento di opere necessarie alla tumulazione;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) quando risulti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione.

2. L'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza è notificata al concessionario o agli aventi titolo con l'indicazione precisa dei motivi del procedimento e con invito a presentare controdeduzioni entro un mese dalla notifica.

3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco, in caso di mancata o insufficiente produzione nel termine stabilito, di elementi atti a rimuovere le presunzioni di irregolarità.

#### **ART. 48: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA**

1. In conseguenza della dichiarazione di decadenza il sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ossa o ceneri, rispettivamente in terreno, ossario o cinerario comune, fatta salva l'eventuale richiesta di una loro diversa destinazione a norma degli articoli 29 e 31.

2. I materiali e le opere relative alla sepoltura entreranno nella piena disponibilità del comune che potrà conseguentemente disporre l'eventuale restauro o demolizione delle opere a seconda dello stato di conservazione.

3. E' applicabile quanto previsto dall'art. 33 per quanto riguarda gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti nella sepoltura.

#### **ART. 49: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per estinzione della famiglia o per soppressione del cimitero.

2. Se si tratta di estinzione per scadenza della concessione, trova applicazione quanto disposto dall'articolo precedente.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 42, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della tomba.

La conseguente estinzione della concessione potrà essere dichiarata dopo il normale periodo di rotazione dell'ultima salma tumulata. Gli eventuali oggetti preziosi rinvenuti nella sepoltura entrano in proprietà del comune.

4. In caso di soppressione del cimitero, trova applicazione quanto disposto dall'art. 98 del regolamento nazionale.

5. E' equiparato alla soppressione del cimitero il caso in cui sia assolutamente necessario procedere all'ampliamento o alla modificazione topografica del cimitero, relativamente alle tombe che, in conseguenza di tali modifiche devono essere abbattute o comunque eliminate.

## **TITOLO VII**

### **LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

## **ART. 50: AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

1. Nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri, dai privati, senza l'autorizzazioni comunale.
2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai privati, nonché alle associazioni ed alle comunità con sede nel Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 53, l'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, previo accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle norme del presente regolamento.

## **ART. 51: ESECUZIONE DEI LAVORI. DITTE ABILITATE**

1. Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. seguente: restauri, riparazioni o manutenzioni straordinarie, gli interessati dovranno valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, oppure potranno provvedervi personalmente, se autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per l'esecuzione dei lavori, gli imprenditori dovranno essere iscritti in un apposito elenco da tenersi a cura dell'ufficio tecnico comunale.  
Per l'iscrizione nell'elenco dovrà essere prodotta apposita domanda con contestuale dichiarazione di iscrizione nella relativa categoria professionale.
3. E' tassativamente vietato alle imprese, svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili. In particolare è vietato collocare sulla fossa di inumazione targhe o lapidi provvisorie col nome del defunto e la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, senza l'autorizzazione dei famigliari del defunto e dell'ufficio tecnico comunale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed uniformarsi ad ogni altra disposizione impartita dal sindaco.

## **ART. 52: COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private collettive debbono essere approvati dal sindaco, su parere conforme del sanitario dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui al capo XV del regolamento nazionale e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 44.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma. Per le variazioni di carattere ornamentale, che non alterino l'opera in alcuna parte sostanziale e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

#### **ART. 53: ISCRIZIONE ED ELEMENTI ORNAMENTALI SULLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE**

1. Sulle lapidi di chiusura dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie sono ammesse le generalità del defunto di cui all'art. 25, con i caratteri e le dimensioni conformi a quelle già adottate oltre alla cornice portafoto ed al vaso portafiori.
2. Sono ammesse brevi iscrizioni delle dimensioni di una riga, con i caratteri in uso anche di dimensioni ridotte.  
Le iscrizioni devono essere in lingua italiana. Eventuali iscrizioni in altre lingue dovranno essere accompagnate, dalla traduzione in lingua italiana.
3. Saranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate o con errori di scrittura o che siano in contrasto col necessario rispetto dovuto al cimitero.

#### **ART. 54: COLLOCAZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI SULLE FOSSE**

1. E' consentito ai familiari dei defunti erigere cippi o monumenti ed applicare lapidi o altri elementi decorativi, sia sulle fosse in concessione, sia su quelle in terreno comune.
2. Sulle fosse di inumazione è concesso il collocamento di monumenti funebri orizzontali (normalmente costituiti da un profilo di marmo posto a recinzione della fossa e dell'eventuale copertura dell'area così delimitata, con lastre dello stesso o di altro materiale) entro le dimensioni massime previste per le fosse dal vigente regolamento nazionale.
3. E' altresì consentito il collocamento di monumenti funebri in verticale (lapidi, cippi, croci ecc. di metallo, cemento, pietra, marmo o altro materiale) di altezza massima dal suolo di m. 1.20 e m. 0.80 di larghezza nel senso della lunghezza della fossa, fatto salvo il rispetto delle misure massime previste dall'ufficio tecnico comunale.
4. Sulle fosse si possono deporre fiori, corone o altri ornamenti floreali, nonché coltivare piccole aiuole, anche con arbusti purchè di altezza contenuta e comunque non superiore a m. 1.00, a condizione che le radici e i rami non intralcino i vialetti di passaggio tra le fosse.

5. A conclusione del periodo di sepoltura, le operazioni di rimozione e di eventuale smaltimento di materiali risultanti dai manufatti rimossi, sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla giunta.

6. Le fosse di sepoltura delle salme estumulate ed inumate per il prescritto periodo di completamento del processo di mineralizzazione, a norma del 2° e 3° comma dell'art. 86 del regolamento nazionale, saranno contraddistinte con apposito cippo apposto dal personale comunale.

E' tuttavia consentito ai familiari del defunto, di delimitare la fossa con un bordo di marmo o di pietra senza alcuna copertura, nel pieno rispetto delle misure stabilite.

#### **ART. 55: NORME COMUNI AI DUE PRECEDENTI ARTICOLI**

1. Per l'applicazione delle iscrizioni o per il collocamento dei monumenti funebri di cui ai due precedenti articoli, gli interessati dovranno presentare apposita istanza all'ufficio tecnico comunale.

Nell'istanza il richiedente dovrà, secondo il caso, presentare il testo delle iscrizioni che saranno riportate sulle lastre di chiusura o sulle lapidi o dichiarare di attenersi alle misure e alle caratteristiche prescritte per i monumenti funebri.

Copia dell'istanza, munita dell'autorizzazione, verrà rilasciata al richiedente.

2. L'applicazione delle epigrafi e la posa in opera dei manufatti dovrà essere eseguita sotto il diretto controllo del personale addetto al servizio di custodia dei cimiteri comunali, cui è demandato il compito di verificare l'ottemperanza delle presenti disposizioni e di segnalare tempestivamente ogni irregolarità all'ufficio tecnico comunale.

#### **ART. 56: OBBLIGHI DEI FAMILIARI O DEI CONCESSIONARI**

1. I concessionari delle sepolture e i familiari dei defunti sepolti in campo comune devono curare che le tombe, i loculi e i monumenti eventualmente eretti sulla fossa di inumazione, siano sempre in decoroso stato di manutenzione.

2. E' vietato usare barattoli di recupero come portafiori e abbandonare nel cimitero stracci, secchi, scope ed altri attrezzi per la pulizia.

3. I fiori recisi, non appena appassiti devono essere rimossi dalle tombe e collocati negli appositi contenitori.

#### **ART. 57: PROVVEDIMENTI IN CASO DI INCURIA**

In caso di incuria da parte dei familiari del defunto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai familiari stessi, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, come previsto dall'art. 63 del regolamento nazionale.

#### **ART. 58: RESPONSABILITA'**

I concessionari delle sepolture o i familiari dei defunti sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, anche in caso di affidamento dei lavori ai privati imprenditori.

#### **ART. 59: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI – RECINZIONE AREE**

1. E' permessa la circolazione, preventivamente autorizzata, dei veicoli delle imprese o dei privati per eseguire i lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del cimitero, è consentita per il tempo strettamente necessario al carico/scarico dei materiali e all'esecuzione dei lavori.
2. Nella costruzione di tombe per famiglie o collettività, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o a persone.
3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi l'area utilizzata per i lavori deve essere liberata da cumuli di sabbia, terra, calce e altri materiali di costruzione o comunque adeguatamente riordinato e recintato in modo da non costituire pericolo per le persone e da non compromettere il necessario decoro al cimitero.

#### **ART. 60: ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese e i privati è determinato dall'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, autorizzate di volta in volta dal sindaco.
3. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla rimozione dei materiali, allo smontaggio di armature ed al riordino dell'intera area occupata dai lavori.
4. Il Sindaco potrà emanare ulteriori specifiche disposizioni per garantire la decorosa sistemazione dei cimiteri comunali e il regolare svolgimento dei riti funebri.

### **TITOLO VIII**

#### **IMPRESSE ONORANZE FUNEBRI**

## **ART. 61: FUNZIONI**

1. Le Imprese di onoranze funebri, a richiesta dei familiari dei defunti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al comune e spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e altri articoli funerari;
- c) occuparsi della salma;
- e) effettuare il trasporto della salma nei limiti e alle condizioni di cui al titolo II.

2. Le imprese di cui al primo comma devono essere munite della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per le attività di cui ai punti a), c) e d) del primo comma e della prescritta autorizzazione commerciale per l'attività di cui al punto b).

## **ART. 62: DIVIETI**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo a sistemi ed organizzazioni che adombrino sospetto di accordo o di corruzione o che possano in qualsiasi modo condizionare la volontà dei familiari del defunto;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico feretri, ed accessori funerari nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO IX**

### **REGISTRI E SCHEDARI CIMITERIALI**

#### **ART. 63: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere, in ordine cronologico, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del regolamento nazionale, il registro delle operazioni cimiteriali.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento degli schedari delle sepolture e dei defunti, di cui agli articoli seguenti.

## **ART. 64: SCHEDARIO DELLE SEPOLTURE**

1. Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali è tenuto, eventualmente anche solo con mezzi informatici, un registro ed uno schedario per l'aggiornamento continuo di ciascuna sepoltura, individuale e collettiva, delle concessioni e dei concessionari.
2. Lo schedario è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle singole sepolture dei cimiteri comunali.
3. Nello schedario ogni sepoltura deve essere individuata con precisione e con gli estremi risultanti dalla cartografia cimiteriale.
4. Nello schedario delle sepolture vengono annotati tutti i seppellimenti e ogni altra operazione cimiteriale effettuata.
5. Il personale addetto al cimitero deve comunicare all'ufficio cimiteriale, tempestivamente e con la massima diligenza e precisione ogni operazione effettuata, relativa a salme o resti mortali, all'interno del cimitero al fine di agevolare la tenuta e il costante aggiornamento dello schedario da parte dell'ufficio cimiteriale.
6. Lo schedario deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) le generalità del defunto o dei defunti;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle singole salme nel caso di sepolture collettive;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo o della concessione;
  - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ossa o ceneri, con indicazione della data e del luogo di provenienza o di destinazione.
  - g) le eventuali traslazioni di salme o resti in altra sepoltura.
  - f) l'eventuale presenza di malattie infettive fra le cause di morte delle salme inumate o tumulate, ai fini delle cautele da adottare in caso di esumazioni a norma dell'art. 84, primo comma, del regolamento nazionale.

## **ART. 65: SCADENZARIO DELLE SEPOLTURE E DELLE CONCESSIONI**

1. Sulla base dello schedario di cui all'articolo precedente, l'ufficio cimiteriale è tenuto a dotarsi di un apposito scadenziario delle sepolture e delle concessioni al fine di poter effettuare, alla scadenza prevista, le operazioni di esumazione o estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio cimiteriale è tenuto alla compilazione dell'elenco di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

## **TITOLO X**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 66: EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

2. Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, continuano a seguire il regime giuridico precedente, purchè la titolarità della concessione risulti da specifico contratto o da un formale atto di concessione.

Non è ammesso in alcun caso il rinnovo della concessione di sepolture individuali.

3. Qualora il contratto o il provvedimento di concessione non risulti agli atti del comune, gli interessati devono presentare al competente ufficio comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli atti e i documenti, eventualmente in loro possesso, che comprovino il diritto alla concessione, al fine di ottenerne il formale riconoscimento.

4. In mancanza del contratto o del provvedimento di concessione, la sussistenza del diritto alla concessione stessa, può essere riconosciuta in base alla ricevuta di versamento della relativa tariffa o anche alla sola domanda di concessione, se esistente agli atti del comune oppure, altro documento che comprovi la costruzione, nel cimitero, del manufatto a carico del privato.

Il diritto è inoltre riconosciuto quando la sepoltura risulta già utilizzata.

In questo ultimo caso, la decorrenza della concessione si avrà dalla data di tumulazione della prima salma.

#### **ART. 67: RICHIESTE DI SERVIZI CIMITERIALI – TITOLARITA'**

1. Le richieste ai vari servizi cimiteriali sono riservate alle persone indicate nell'art. 6 oppure ai concessionari delle sepolture private.

2. In ogni caso chi presenta la domanda, si intende agisca in nome o per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

3. In caso di contestazione, l'amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto finchè non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ART. 68: REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONTRASTO CON LE NORME DEL REGOLAMENTO NAZIONALE**

1. I concessionari delle sepolture a sistema di tumulazione collettiva che non rispecchiano i criteri costruttivi indicati nell'art. 76 del regolamento nazionale, ed in analoghe norme nei precedenti regolamenti nazionali, dovranno provvedere alla regolarizzazione delle sepolture stesse, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dall'ufficio cimiteriale comunale, d'intesa con l'ufficio tecnico.

## **ART. 69: TARIFFE**

1. Le tariffe per le concessioni e per i vari servizi cimiteriali, sono stabilite con provvedimento di giunta in base ai seguenti criteri:

- a) costi derivanti anche indirettamente al comune per la realizzazione e la manutenzione dei manufatti cimiteriali per l'erogazione di servizi e interventi richiesti dai privati;
- b) uniformità al sistema tariffario stabilito in materia dai comuni vicini;
- c) esigenza di evitare o limitare al massimo le richieste scarsamente motivate di esumazioni straordinarie, di trasferimento di salme, ossa o ceneri o di altre operazioni similari;
- d) esigenza di garantire l'utilizzo ottimale degli spazi cimiteriali, riducendo il più possibile il numero di posti salma non utilizzati.

2. Gli importi per eventuali rinunce alla concessione di aree, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie o tombe di famiglia o collettività, sono fissati dalla giunta, tenendo conto delle tariffe in vigore per la concessione di sepolture identiche o similari, al momento della presa d'atto di rinuncia da parte del comune.

In caso di rinuncia a concessione, la somma rimborsabile non potrà comunque essere superiore al 75% della suddetta tariffa e dovrà essere proporzionalmente ridotta in base alla durata della concessione originaria ed agli anni di residua durata.

La frazione di anno superiore ai sei mesi, sarà considerata anno intero.

In caso di rinuncia alla concessione di aree relative alla costruzione di tombe di famiglia o collettività, costruite in tutto o in parte a spese dei privati, si applica l'ultimo comma dell'art. 47.

3. Sono esenti da ogni diritto tutti i servizi o trattamenti speciali quando il Sindaco li autorizzi espressamente per tributare speciali onoranze:

- a) alle salme di persone illustri o particolarmente benemerite o per altri eccezionali motivi;
- b) alle salme di persone degne di particolare interesse.

3. Le tariffe per le concessioni cimiteriali salvo diversa determinazione della giunta comunale, sono adeguate entro il mese di gennaio di ogni anno, d'ufficio, mediante applicazione nella percentuale di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

## **ART. 70 : SANZIONI**

**1.** Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite a norma dell'art. 107 del regolamento nazionale.

**2.** Dovrà essere inoltre eliminata ogni irregolarità riscontrata nella costruzione di sepolture private, nella posa in opera di monumenti funebri o nell'applicazioni di epigrafi o di altri elementi ornamentali.

In caso di inadempienza da parte del contravventore, provvederà il comune con rivalsa coatta per la spesa sostenuta.

**3.** Nel caso di recidiva da parte delle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati, potrà essere temporaneamente disposta l'interdizione delle stesse imprese dall'esecuzione di altre opere nei cimiteri.

## **ART. 71: RINVIO**

**1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme richiamate nell'art. 1 ed ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.